



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO**

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b

E-mail: [ceee01200b@istruzione.it](mailto:ceee01200b@istruzione.it)

[www.3circolodidatticoaversa.gov.it](http://www.3circolodidatticoaversa.gov.it)

Al Personale docente e ATA  
Al DSGA  
e.p.c.: Al medico competente  
dott.ssa Rita Verde  
All'albo online/sito web  
Agli atti

**Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/034/2021.**

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la circolare 15127 del 12 aprile 2021, con cui il Ministero della Salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, compreso il personale scolastico, con informativa sulla certificazione da produrre al datore di lavoro.

In riferimento alla normativa vigente a livello nazionale e del “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 6 aprile 2021, i casi che potrebbero configurarsi sono quelli di seguito indicati:

**a. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Il medico competente per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 interessati da *polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave*, **per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione** secondo le modalità previste dalla normativa vigente, **effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i**, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione e valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

**b. Lavoratori positivi con sintomi**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, che **presentano sintomi di malattia diversi dal punto a)**, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi+test**).

**c. Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 **ma asintomatici per tutto il periodo** possono rientrare al lavoro **dopo** un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Il personale scolastico di cui alle lettere **b)** e **c)**, al fine del reintegro, invia anche in modalità telematica, al dirigente scolastico **per il tramite del medico competente**, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi, **la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo**, qualora abbiano nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, possono essere riammessi in servizio con le modalità soprarichiamate.

**d. Lavoratori Positivi a lungo termine**

I lavoratori positivi, oltre il 21esimo giorno, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il

lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al dirigente scolastico, **per il tramite del medico competente.**

Il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento, ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore **non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.**

Nel caso specifico, non si ravvisa la necessità di visita<sup>08</sup> da parte del medico competente, precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/, salvo specifica richiesta del lavoratore.

**e. Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone, il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio, dove il test è stato effettuato, al lavoratore che ne informa il dirigente scolastico per il **tramite del medico competente.**

Per ulteriori approfondimenti si allega la nota del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/034/2021. La presente ha valore di notifica agli interessati.

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Anna Lisa Marinelli



Firmato da:  
MARINELLI ANNA LISA  
Codice fiscale: MRNNLS65D43G512X  
14/04/2021 17:57:36